



Provincia di Sondrio

**Regolamento in materia di sanzioni
amministrative per la violazione delle
disposizioni dei regolamenti e delle
ordinanze provinciali**

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni previste dai regolamenti o dalle ordinanze della Provincia.

ARTICOLO 2 – APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

1. Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze della Provincia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti e alle ordinanze provinciali all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall'articolo 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

ARTICOLO 4 – ORDINANZA/INGIUNZIONE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al responsabile del settore competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti dal medesimo.
2. Il responsabile del settore competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. La competenza all'irrogazione della sanzione è attribuita ai responsabili di settore, competenti per materia, in relazione a quanto dispone l'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data d'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 1981, n. 689, e successive modificazioni.